

Giudizio di Appello: termine minimo per la comparizione ex art. 601 comma 3 c.p.p., tra riforma Cartabia, norma transitoria ed interpretazione fornita dagli uffici giudiziari.

di **Daniele Ingarrica**

Sommario: **1.** Introduzione. - **2.** Il principio del *tempus regit actum*. - **3.** La modifica della riforma Cartabia e le successive integrazioni. - **4.** L'interpretazione fornita dal massimario della Corte Suprema di Cassazione e dalle Corti di Appello. - **5.** L'ultrattività della norma penale. - **6.** Riflessioni e conclusioni

1. Introduzione.

La Riforma Cartabia, così come modificata ed integrata dal D.Lgs. 150 del 2022, tra le tante modifiche normative ha modificato anche l'art. 601 c.p.p.. In particolare, ha modificato il termine minimo di comparizione tra la data di notifica del decreto di fissazione di udienza e quest'ultima che prima non doveva essere inferiore a 20 giorni, mentre ora è non inferiore a 40 giorni. Secondo il principio del *tempus regit actum* tale modifica dovrebbe essere operativa per tutti i decreti di fissazione udienza emessi dopo il 30 dicembre 2022 ma di fatto non è così nonostante non vi sia alcuna specifica previsione normativa che ritardi l'entrata in vigore di tale modifica. Secondo le interpretazioni delle Corti di Appello che hanno pubblicato alcuni protocolli (che a loro volta fanno riferimento alla relazione pubblicata dal massimario della Corte Suprema di Cassazione), le modifiche dei termini sono comunque soggette alla norma transitoria che sposta la sua applicazione agli appelli proposti dopo il 30 giugno 2023. Ritengo questa interpretazione assolutamente non conforme ai principi di diritto che regolano il nostro sistema processual-penalistico in quanto una interpretazione degli uffici giudiziari non può derogare i principi generali.

2. Il principio del *tempus regit actum*.

Detto principio che tradotto letteralmente significa *il tempo regola l'atto* indica che ogni atto è regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica. Tale principio è strettamente collegato ed a sua volta desumibile dal principio di irretroattività della norma così come prevista dall'art. 11 delle preleggi in base al quale «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto

retroattivo»¹. In ambito penalistico è la stessa Corte Costituzionale ad affermare che «il principio generale della irretroattività delle leggi - attualmente enunciato nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale - rappresenta un'antica conquista della nostra civiltà giuridica. Esso però non è mai assunto nel nostro ordinamento alla dignità di norma costituzionale; né vi è stato elevato dalla vigente Costituzione, se non per la materia penale»². Il principio del *tempus regit actum*, nella sua applicazione al processo penale, risulta essere affermato in un preciso riferimento legislativo, che si ripete identico nel tempo, contenuto nell'art. 258, primo comma, delle Disposizioni di attuazione del c.p.p., regolanti il passaggio dal Codice di procedura del 1930, al Codice di procedura del 1988, nel quale si stabiliva che i procedimenti in corso di svolgimento avrebbero dovuto svolgersi, salvo eccezioni tassativamente indicate dalla norma, con l'osservanza delle disposizioni del nuovo codice. Da questa statuizione si ricava che tutto il processo penale viene ad essere regolato dal meccanismo del *tempus regit actum*, per quanto attiene alle dinamiche in materia di successione di leggi nel tempo.³

Per *tempus* si intende il momento in cui si realizza e prende forma l'atto. Per *actus*, senza entrare nella distinzione tra procedimento e processo penale, si deve necessariamente intendere solo la formazione del singolo documento/atto e non può essere identificato né con l'intero procedimento (poiché se così fosse tutto l'intero procedimento sarebbe regolato dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione), né con i vari gradi del processo considerandoli come un insieme unitario⁴.

In altri termini, il principio *tempus regit actum*, agli effetti della successione delle leggi processuali penali, va applicato non all'intero procedimento o alle sue singole fasi considerate nella loro caratteristica di fattispecie complesse, ma ai singoli atti di dette fattispecie.

Conseguentemente nel momento in cui una legge modifica alcune norme del codice di procedura penale, queste norme modificate dovranno essere applicate dal momento in cui la norma entra in vigore.

¹ Le preleggi sono contenute nelle disposizioni preliminari del codice civile approvato con R.D. 262 del 16 marzo 1942. Queste hanno portata applicativa estesa a tutto l'ordinamento

² Corte Costituzionale, sentenza 8 luglio 1957, n. 118, in <http://www.cortecostituzionale.it/>.

³ Giorgia Trinti *Principio del tempus regit actum nel processo penale ed incidenza sulle garanzie dell'imputato – Possibili prospettive di mitigazione* –in *Diritto Penale Contemporaneo* 9/2017

⁴ O. Mazza, *la norma processuale penale nel tempo*, in *Trattato di procedura penale* diretto da G. Umberto e G.P. Voena, Milano 1999 p. 120

3. La modifica della riforma Cartabia e le successive integrazioni

L'articolo 34 comma 1, lettera G), n. 3 del D.Lvo 150/2022 ha modificato il termine minimo che deve intercorrere tra la data di notifica della fissazione del giudizio di appello e l'udienza stessa portandolo dai precedenti 20 giorni agli attuali 40 giorni. La necessità di ampliare il termine è stata dettata dalla consacrazione del rito cartolare in luogo del rito orale. Dalla relazione illustrativa della Riforma Cartabia si legge «Considerata la dialettica anticipata e scritta imposta dal rito "non partecipato", vengono ampliati a quaranta giorni i termini dilatori (oggi di venti giorni) concessi per comparire e per la notifica dell'avviso d'udienza ai difensori, ai sensi dell'art. 601, comma 3 e 5, c.p.p.» Questo in quanto il rito cartolare prevede un termine di 15 giorni dalla notifica del decreto entro il quale il difensore può chiedere che l'udienza sia trattata oralmente, mentre in caso di processo cartolare, fino a 15 giorni prima per il deposito da parte del PG delle proprie conclusioni e/o di motivi aggiunti o nuovi da parte del difensore ed un altro termine di 5 giorni prima della data fissata per il deposito delle memorie di replica da parte del difensore⁵. Con il termine ridotto di 20 giorni questi passaggi risultavano troppo impegnativi anche se, ad oggi, questi termini sono attuali a causa della vigenza della normativa emergenziale.

L'art. 94 dello stesso decreto legislativo aveva previsto che tale modifica sarebbe entrata in vigore a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Tale entrata in vigore è poi stata superata dall'introduzione dell'art. 99 bis avvenuta con il Decreto Legge 162/2022 convertito in Legge 199/2022 del 30 dicembre 2022 che ha stabilito l'entrata in vigore al 30 dicembre 2022.

La legge 199/2022 ha modificato alcuni termini di attuazione della riforma spostando al 30 giugno 2023 la sua applicazione. In particolare, l'art. 5 duodecies ha riscritto integralmente l'art. 94 comma 2 del D.Lgs 150/2022 stabilendo che: «Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo e 9, nonché le disposizioni di cui all'art. 23 bis, commi 1,2,3,4 e 7 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020n. 176 [...]»

Quest'ultima legge, se ha posticipato l'entrata in vigore delle norme che regolano il processo cartolare, non ha posticipato la modifica prevista per l'art. 601 comma 3 c.p.p..

Pertanto, i decreti di fissazione dell'udienza di appello redatti dal 30 dicembre avrebbero dovuto prevedere un termine minimo tra la notifica e la data di udienza di 40 giorni.

⁵ Articolo 598 bis c.p.p.



Quindi, all'atto pratico, oggi dovremmo avere da un lato il prolungamento della disciplina emergenziale, ma con il termine minimo per la notifica così come previsto dalla Riforma Cartabia.

Per completezza si riportano i periodi o i commi degli articoli la cui vigenza permarrà fino al 30 giugno 2023:

Articolo 23 comma 8 primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo e comma 9:

8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria.

9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

Articolo 23 bis commi 1,2,3,4 e 7

1. A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello

procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto.

3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le modalità di cui all'articolo 23, comma 9. Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti.

4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e 322-bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza.

4. L'interpretazione fornita dal massimario della Suprema Corte di Cassazione e delle Corti di Appello

È interessante leggere le due relazioni del massimario in quanto a distanza di 2 mesi cambia radicalmente l'impostazione, passando da una forma dubitativa e di convenienza ad una forma di certezza.

La prima relazione datata 7 novembre 2022⁶, e quindi ancor prima della legge 199/2022 che ha a sua volta posticipato l'efficacia di alcune norme al 30 giugno 2023, prima afferma che:

⁶ Corte Suprema di Cassazione Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale Relazione su attività normativa – Rel.: n.68/22

«Relativamente agli appelli già proposti alla data del 30 dicembre 2022 ma rispetto ai quali non sia stata fissata la data per la trattazione, ricadente quindi dopo il 1° gennaio 2023, si pone la questione se operi il termine minimo per la comparizione di venti giorni previsto dal vecchio art. 601, comma 3, cod. proc. pen. nel testo *ante* riforma, o se debba già trovare applicazione il nuovo termine di quaranta giorni previsto dal riscritto art. 601 cod. proc. pen. *post* riforma. A sostegno dell'immediata applicazione della nuova disciplina anche agli appelli già proposti sembrerebbe militare l'argomento *a contrario* rispetto alla disciplina transitoria posta dall'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 in materia di assenza (v. *retro* § 5): tale norma, infatti, prevede espressamente l'applicazione della nuova disciplina ai soli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della riforma, consentendo quindi di sostenere che, per gli altri istituti, il legislatore abbia optato per l'immediata applicazione».

Successivamente, portando a supporto diverse sentenze della Corte Suprema stessa, afferma che:

«Il nuovo termine, così ragionando, dovrebbe perciò trovare applicazione per i giudizi aventi ad oggetto appelli avverso sentenze emesse **a partire dal 1° gennaio 2023**, mentre per gli appelli precedentemente proposti dovrebbe continuare ad operare il previgente termine di venti giorni. Ciò ritarderebbe di qualche tempo l'entrata *a regime* della riforma, ma avrebbe il pregio di consentire anche una migliore organizzazione del lavoro, consentendo una razionale fissazione delle decisioni e delle udienze nei primi mesi di entrata in vigore della stessa, al fine di evitare "buchi" nella fissazione delle udienze dovuti all'aumentato termine di comparizione.»

La parte che mi lascia decisamente perplesso, riguarda l'ultimo periodo. ovvero quello nel quale si ipotizza che un ritardo nell'applicazione della nuova normativa **avrebbe il pregio di consentire una migliore organizzazione del lavoro.**

Con la seconda relazione del 5 gennaio 2023⁷ invece si afferma con certezza che:

«Orbene, sulla base della nuova disposizione, è così stabilito che se l'impugnazione è proposta entro il 30 giugno 2023, continuerà ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, nonché le disposizioni di cui all'art. 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Si stabilisce inoltre che, nel caso in cui siano state proposte ulteriori impugnazioni (connesse, quindi, alla prima) avverso il medesimo provvedimento, ai fini dell'individuazione del regime applicativo, si dovrà fare esclusivamente riferimento all'impugnazione già proposta.

⁷ Corte Suprema di Cassazione Ufficio del Massimario *Servizio Penale* Relazione su novità normativa La "Riforma Cartabia" - Rel.: n.2/23

Di conseguenza, fino al 30 giugno 2023 – sulla base, per l'appunto, della nuova disposizione transitoria – la trattazione dei ricorsi per cassazione e quella dei giudizi d'appello avverrà sulla base delle disposizioni *emergenziali*, secondo una scelta ispirata al principio del *tempus regit actum*, riferito al regime giuridico vigente al momento in cui l'atto introduttivo d'impugnazione è stato proposto.

Ne discende che, per gli appelli già interposti alla data del 30 giugno 2023, indipendentemente dal fatto che sia stata o meno fissata entro tale termine la data dell'udienza, ogni fase del procedimento sarà disciplinata dalla normativa emergenziale, attualmente in vigore e, per effetto della nuova disciplina transitoria, tale regime si dilaterà fino al giugno 2023: viene così superata l'*impasse* circa il termine minimo per la comparizione in appello, che continuerà ad essere di venti giorni, ai sensi dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., vecchia formulazione.»

Sulla base di tali interpretazioni tutte le corti di Appello si sono conformate e tra queste si riporta l'interpretazione della Corte di Appello di Ancona del 4 gennaio 2023⁸:

«un'interpretazione sistematica della Riforma impone peraltro la lettura unitaria delle nuove norme per cui, benché vi siano disposizioni che dovrebbero entrare formalmente in vigore dall'inizio del 2023, va privilegiata l'indicazione (già proveniente da numerosi Corti di Appello) secondo cui l'ultrattività del rito emergenziale covid per tutti i processi di appello introdotti con impugnazioni presentate entro il 30.06.2023 non può che essere letta nel senso di ultrattività di tutte le norme che disciplinavano il rito di appello prima del 30.12.2022.

In tal senso ed a titolo esemplificativo, i decreti di citazione a giudizio emessi da oggi fino al 30.06.2023 non andranno notificati nel rispetto nel termine di 40 giorni dall'udienza e non dovranno contenere gli avvisi previsti dalla Riforma Cartabia che sarebbero incompatibili con il vecchio rito emergenziale covid (ad esempio si pensi alle diverse tempistiche per accedere all'udienza partecipata)».

Quindi, gli uffici giudiziari, sostituendosi al legislatore e sostenendo che la nuova formulazione dell'art. 601 c.p.p. sia strettamente collegata con il rito cartolare, autonomamente scelgono che lo stesso sia da applicare a partire dal 30 giugno 2023 unitamente alle altre norme di riferimento della nuova forma di trattazione dell'udienza statuendo di fatto una ultrattività della precedente normativa.

5. L'ultrattività della norma penale.

Già di per sé il concetto di ultrattività applicato al diritto penale non trova alcuna dignità teorica né utilità. Delle due l'una, infatti: o con questo termine

⁸ Regime transitorio della riforma Cartabia a seguito della L. 199/22 – Interno 05/01/2023 08:50:27 - 0000001

si intende la capacità di una norma di far sorgere effetti giuridici rispetto a fatti commessi dopo la propria vigenza⁹, e questo non è possibile, oppure per ultrattività s'intende la capacità di una norma penale abrogata o modificata di continuare a produrre effetti sui fatti commessi durante la propria vigenza ex art. 2, commi 3 e 4, c.p.. Ma allora, non già di «ultrattività» si tratterebbe, bensì di ordinaria efficacia temporale della legge penale secondo il principio *tempus regit actum*.¹⁰

A questo si aggiunge che l'art. 101 della nostra Carta Costituzionale impone al giudice di rispettare la legge vigente essendo soggetto solo ad essa. Da qui, dunque, la necessità di seguire, nel caso di *novatio legis*, l'ultima delle norme succedutesi. Altrimenti si consentirebbe al giudice di applicare una regola non più esistente.

L'unico caso di ipotetica ultrattività della norma penale è quella che riguarda il diritto sostanziale in caso di norma più favorevole al reo. Ma a ben vedere anche in quel caso, più che di ultrattività della norma penale si parla di rispetto del principio del *tempus regit actum* declinato nel brocardo *tempus commissi delicti*.

6. Riflessioni e conclusioni.

Il decreto di fissazione dell'udienza assolve principalmente ad una funzione ordinatoria, avendo di regola ad oggetto un'attività propedeutica al processo. Aumentare la distanza tra la notifica e la data di udienza non solo non lede alcun diritto dell'imputato, ma non ha alcuna implicazione nella gestione generale dell'udienza e l'attuazione immediata del novellato art. 601 c.p.p. non incide negativamente rispetto a nessun'altra norma del codice di rito.

La mancata applicazione del nuovo art. 601 c.p.p., così come si evince dalla prima relazione del massimario della Corte Suprema di Cassazione e dalla nota della Corte di Appello di Ancona, ha a che vedere solo ed esclusivamente ad una questione organizzativa interna all'ufficio. Questo lo si deduce chiaramente dai termini utilizzati. L'ufficio del massimario utilizza nella seconda relazione l'espressione «[...]tale regime si dilaterà fino al giugno 2023» mentre la Corte di Appello di Ancona interpreta la novella legislativa come «non può che essere letta nel senso di ultrattività di tutte le norme che disciplinavano il rito di appello prima del 30.12.2022». In realtà neanche questa motivazione sembra essere supportata da una reale esigenza organizzativa. Infatti, ad oggi ci troviamo con l'applicazione della normativa emergenziale (e quindi salvo il termine per la richiesta di trattazione orale gli altri termini del processo cartolare sono identici) ma con i termini ridotti. Quindi, paradossalmente, una situazione del genere dovrebbe essere

⁹ R. Guastini, *il tempo e le norme* pag. 731 e ss.

¹⁰ Dario Micheletti *Le forme del tempo nelle vicende modificative della legge penale* in *disCrimen* 5.6.2020

maggiormente difficoltosa dal punto di vista organizzativo oltre che creare difficoltà per la difesa in termini di tempistiche e quindi oggettivamente rischiare di ledere il diritto di difesa.

Così come il legislatore ha scelto per alcune modifiche di posticipare la sua applicazione al 30 giugno 2023 così avrebbe potuto scegliere di farvi rientrare anche l'art. 601 c.p.p. ma così non ha fatto. Di certo non rientra nei poteri dei Giudici o degli uffici giudiziari con l'emanazione di circolari o protocolli, interpretare una mancata espressione della volontà del legislatore. In caso si volesse contestare la tardività della notifica di un decreto di citazione in violazione dell'art. 601 c.p.p. si ricorda che per giurisprudenza costante, «In tema di giudizio di appello, la violazione del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello»¹¹.

La questione è stata già sollevata dinnanzi alla Corte di Appello di Ancona e la stessa ha rigettato l'eccezione sostenendo che quel collegio si uniformava all'interpretazione data dal Presidente della stessa Corte di Appello mediante l'informativa citata. Quindi di fatto non ha fornito alcuna motivazione se non, in modo del tutto autoreferenziale e sbagliato (almeno secondo il sottoscritto), riportarsi all'interpretazione della norma fornita dallo stesso ufficio.

¹¹ Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 46179 del 28 settembre 2021